



Allegato A



Spett.le
ENIT – AGENZIA
NAZIONALE DEL TURISMO
VIA MARGHERA, 2
00185 ROMA
C.F: 01591590581
P.IVA: 01008391003

Oggetto: Partecipazione alla fiera IBTM Barcellona 2023 – Affidamento a ENIT per spazio espositivo – importo € 25.000,00 oltre IVA – CIG ZCE3CCF5EB

Con la presente si comunica il seguente:

SCHEMA LETTERA CONTRATTO

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra:

- la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo – della Regione Campania C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile del Procedimento (Avv. Colomba Auricchio), nella qualità di Dirigente responsabile della UOD 50 12 06 della Direzione Generale Politiche Culturali e per il Turismo, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
- l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Via Marghera, 2, 00185 – Roma, C.F.: 01591590581 e P.IVA: 01008391003 (d'ora in poi esecutore), nella persona di Ivana Jelinic (Legale Rappresentante) in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate

Premesso che:

- con deliberazione n. 139 del 21/03/2023, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto, tra l'altro, a integrare il calendario approvato con la DGR n. 666/2022, a valere sul POC 14/20 nell'ambito della linea di azione del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura";
- con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____/____/____ è stato assegnato il servizio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) 3, del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione alla Fiera IBTM in programma a Barcellona (Spagna) dal 28 al 30 novembre p.v. del servizio inerente 5 postazioni personalizzate con agenda appuntamenti allestite nell'ambito dello spazio ENIT/Italia per un importo di € 25.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 5.500,00 per complessivi € 30.500,00 comprensivi di IVA;

Visti:

- la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016 - Piano Operativo Complementare 2014-2020. Approvazione;
- il D.D. n. 214 del 11/10/2021 con cui l'Autorità di Gestione FESR versioni aggiornate del "Manuale di Attuazione" e del "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale n. 154 del 24/06/2021;
- il D.D. n. 238 del 18/10/2022 dell'Autorità di Gestione FESR è stata approvata la versione aggiornata del "Manuale di Attuazione" (nona versione) rispetto alla versione approvata con Decreto Dirigenziale n. 214 del 11/10/2021;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

La presente lettera commerciale (d'ora in poi contratto) ha ad oggetto l'acquisizione di servizi di promozione della Regione Campania in occasione della fiera IBTM in programma a Barcellona (Spagna) dal 28 al 30 novembre 2023.

L'esecutore fornirà di n.5 postazioni personalizzate con agenda appuntamenti allestite nell'ambito dello spazio ENIT/Italia per partecipare alla fiera IBTM Barcellona d così come espressamente dettagliati nella nota proposta acquisita al prot. n. PG/2023/0433359 del 13/09/2023.



Art. 2) Durata

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.

La prestazione deve essere svolta entro la data e per tutta la durata dell'evento (28-30 novembre 2023).

Art. 3) Stipulazione e perfezionamento del contratto

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 18 comma 1 del D. lgs. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del committente, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

Art. 4) Modalità di esecuzione

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

Art. 5) Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è di € 25.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 5.500,00 per complessivi € 30.500,00 comprensivi di IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal committente.

Art. 6) Obblighi, oneri e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

L'esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

L'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme comunitarie/nazionali/regionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, nonché, sull'ammissibilità delle spese;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate dall'AdG con Decreto dirigenziale n. 44 del 20/03/2017 e ss.mm.ii. che consentono l'attuazione dei principi di



comunicazione delle politiche di coesione 2014 - 2020, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente il RLA e il Beneficiario;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;

g) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera-contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 7) Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 8) Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Art. 9) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10) Certificazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni acquisite sono soggette a certificazione di regolare esecuzione, da acquisire prima della liquidazione del servizio.

Art. 11) Modalità di pagamento

L'esecutore, successivamente all'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione riferita ai servizi di cui alla presente lettera-contratto, provvede ad emettere fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014. L'Agenzia è soggetta a split-payment.

La fattura deve essere intestata alla REGIONE CAMPANIA - DG POLITICHE CUL. E TURISMO: - Partita IVA: IT03516070632 Codice fiscale: 80011990639 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.



È necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

- Intestazione fattura REGIONE CAMPANIA - DG POLITICHE CUL. E TURISMO
- Oggetto fattura "Liquidazione spazio espositivo e servizi fiera IBTM Barcellona 2023 Intervento co- finanziato dal POC Campania 2014-2020 - CUP B69I22011650002 - CIG ZCE3CCF5EB - SURF OP_2071423003PP000000001"
- P.IVA IT03516070632
- Codice Fiscale 80011990639
- Codice Univoco (SDI): QHREJ6
- Codice IPA: r_campan
- Codice Identificativo Gara (CIG) ZCE3CCF5EB
- Codice Unico di Progetto (CUP) B69I22011650002

Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo "IBAN" e nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: *"Intervento co- finanziato dal POC Campania 2014-2020"*.

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'esecutore del servizio alla Regione.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

Art. 12) Risoluzione e Recesso

Al presente atto si applica l'art. 122 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare, si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In tal caso l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice.

Art. 13) Tracciabilità flussi finanziari

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG ZCE3CCF5EB

Art. 14) Clausola di Manleva - Responsabilità

L'ENIT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dall'Agenzia.

L'ENIT terrà sollevata ed indenne la Regione Campania da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione, e specificatamente alla esecuzione del servizio.

Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato da ENIT nell'espletamento del servizio.

Art 15) Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 l'ENIT si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non attribuire nello svolgimento della Commessa incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto



della Regione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 16) Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 17) Specifica approvazione

Il presente atto consta di 5 pagine, interamente occupate e viene riconosciuto conforme alla volontà delle parti che espressamente lo approvano e lo sottoscrivono nell'ultima pagina.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE CAMPANIA.

(Il Responsabile del Procedimento
Avv. Colomba Auricchio)

**ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL
TURISMO**

(Il legale rappresentante)

*Firme autografe sostituite dalla firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005
"Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Agenzia dichiara di approvare tutte le clausole della lettera contratto.

REGIONE CAMPANIA.

(Il Responsabile del Procedimento
Avv. Colomba Auricchio)

**ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL
TURISMO**

(Il legale rappresentante)

*Firme autografe sostituite dalla firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005
"Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)*